



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT VI EMILIA ROMAGNA E MARCHE

UFFICIO DEI MONOPOLI PER L' EMILIA ROMAGNA

Prot. n. *[come da segnatura di protocollo]*

IL DIRIGENTE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'art. 4 della legge 3 maggio 2019 n. 37 – Legge Europea 2018, con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Viste le modifiche alla previgente disciplina introdotte dal decreto ministeriale 12 febbraio 2021 n. 51, entrato in vigore il 6 maggio 2021;

Vista la circolare n. 28/2021 della Direzione Centrale Tabacchi prot. n. 264541/RU del 22 luglio 2021;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

Vista la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Tenuto conto che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l’inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/09/2023, sono soltanto quelle, pervenute nel I° semestre 2023, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri di cui all’art. 2 del D.M. n. 38/2013;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l’esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l’istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo alla riscontrata carenza dell’offerta nei luoghi e nelle zone interessate, all’ampiezza e consistenza del bacino d’utenza dell’istituenda rivendita, alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso, tenuto conto della distanza della zona proposta dalla più vicina rivendita;

Considerato, altresì, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

Accertato che per tutte le segnalazioni pervenute non sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie

Per quanto sopra visto e considerato

FORMULA

di non predisporre lo schema di piano per l’istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel **I° semestre 2024**, nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio dei Monopoli per l’Emilia Romagna, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell’attuale rete di vendita.

Bologna, *[come da segnatura di protocollo]*

Il Dirigente
Mirko Fleres
Firmato digitalmente